

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GIUGNO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 5, 8 e <i>passim</i> |
| GALLO (DC) | 6, 7, 9 e <i>passim</i> |
| LAPENTA (DC), relatore alla Commissione | 5, 6, 9 |
| MARTORELLI (PCI) | 4 |
| SALVATO (PCI) | 8, 9, 12 |
| VITALONE (DC) | 6, 8, 11 e <i>passim</i> |

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli, Mannuzzu, Violante, Macis, Fracchia, Granati Caruso e Bottari; Negri Antonio; Trantino, Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maceratini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Berselli, Agostinacchio, Matteoli e Zanfagna; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Cordigiani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo; Bozzi; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa.

Prima di riprendere l'esame dell'articolato, volevo dire che siamo arrivati ad un buon punto nell'esame dell'articolo 3 del disegno di legge che è quello destinato a soppiantare integralmente l'articolo 272 vigente anche nel testo della Camera. A questo punto, riassumendo quanto detto nella seduta di questa mattina, ricordo che sul corpo di questi articoli vi sono i problemi posti da alcuni emendamenti preannunciati dal senatore Martorelli. Ora, vorrei rivolgere una viva e rispettosa preghiera, come componente della Commissione e collega, e non come Presidente, al senatore Martorelli affinché voglia ritirare questi emendamenti, e ne spiego le ragioni. Mi permetto di ricordare che il comitato ristretto ha lavorato per un numero altissimo di sedute con la rappresentanza dei Gruppi che avevano voluto partecipare: ed il Gruppo a cui appartiene il senatore Martorelli era rappresentato dal senatore Ricci, non solo da un punto di vista formale, ma dal punto di vista di una presenza ed una partecipazione eccezionali nell'analisi scrupolosissima e nella revisione del testo fin nei suoi più intimi meandri, con la consapevolezza anche della necessità di allinearsi per quanto possibile alle posizioni della Camera e di agevolare il più possibile il lavoro, senza però mai rinunciare ad alcuna delle proposte che, secondo coscienza ed esperienza, venivano fatte a lui come agli altri componenti della Commissione. Quindi, già questo rilievo dovrebbe indurre - spero - non dico a non presentare emendamenti, ma a qualche considerazione il senatore Martorelli per la eccezionalità del lavoro svolto dai rappresentanti dei Gruppi dopo che, a conclusione di tante sedute di Commissione era stato costituito un comitato ristretto che doveva avere la garanzia di poter lavorare con una fiducia da parte dei Gruppi che avevano designato i propri rappresentanti.

Ora, al di là di queste osservazioni formali, vorrei far notare al senatore Martorelli qualcosa in merito al contenuto degli emendamenti. Il primo di

essi, quello tendente a ridurre da 30 a 20 giorni per i reati meno gravi il tempo massimo di carcerazione cautelare per sostituirla poi, per gli altri 10 giorni residui, con l'eventualità degli arresti domiciliari, non mi sembra che sia di rilievo tale da doverci indurre adesso a discutere ed a votare sia per una modifica del primo comma, numero 1, dell'articolo 272, sia per un'introduzione di un articolo 3-bis nel corpo di questo testo. Il senatore Martorelli ha affermato questa mattina che tale innovazione intende riallacciarsi alle proposte della Commissione giustizia della Camera per la riforma del Codice di procedura penale.

Ora, mi permetto di rilevare che queste proposte sono estremamente generiche, perchè nel punto 56 dell'articolo 2 della proposta di riforma del codice si parla semplicemente di: «Previsione che nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice possa disporre misure cautelari e previsione di sanzioni in caso di inosservanza dolosa di tali misure». Mi sembra che questo testo si riferisca soprattutto a quelle misure più pesantemente alternative degli arresti domiciliari, tanto è vero che si parla di previsioni; ma anche se ci si riferisce agli arresti domiciliari, vale la pena, per questo allineamento presumibile, futuro e lento del codice di procedura penale, introdurre adesso questa differenza da 30 a 20 giorni per assegnare 10 giorni di arresto domiciliare? A me sembra piuttosto sproporzionato ed in questo senso mi permetterei di chiedere il ritiro dell'emendamento in questione.

Per quanto riguarda l'altro emendamento proposto dal senatore Martorelli, non posso non fare alcune considerazioni relative ai precedenti. Si tratta di quel passo in cui l'attuale penultimo comma dell'articolo 272 stabilisce: «Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto»; e poi - e questo è il punto della controversia - aggiunge: «Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare (...) la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria quando non c'è nessun delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura». Segue poi un'altra parte che resta immutata salvo modifiche che deriverebbero da ulteriori esami.

Resta ora da vedere quali sono i precedenti dall'attuale situazione. Al riguardo il sostegno che essa - e voglio ricordare che nei miei scritti passati sono stato sempre critico rispetto alla possibilità del giudice istruttore di emettere mandato di cattura - ci viene da tutta una serie di leggi che hanno variamente riformato la materia dell'articolo 272 della carcerazione automatica e che pertanto rientra nella nostra tradizione giuridica recente.

La Camera, fino alla discussione in Aula, aveva mantenuto a questo proposito il testo del vigente articolo 272 del codice di procedura penale, secondo cui il giudice istruttore potrebbe sempre, all'atto di rinvio a giudizio, emettere mandato di cattura. In Aula però venne proposto ed approvato il seguente emendamento modificativo dell'articolo 272 dei deputati Fracchia, Onorato, Russo Franco, Macis e Violante: «Tuttavia il giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura».

La Camera dunque, che attraverso questo emendamento ha modificato

nel senso restrittivo il potere del giudice istruttore, ha vagliato e considerato attentamente il problema, e il comitato ristretto ha deciso di mantenere il testo che l'altro ramo del Parlamento ha approvato. Adesso invece, se ho ben compreso quanto detto dal senatore Martorelli, si propone di limitare ulteriormente il potere del giudice istruttore di emettere mandato di cattura ai soli reati di associazione mafiosa, associazione a delinquere per droga, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti terroristici. Ora non possiamo sostenere che la Camera abbia dimenticato questi reati, privilegiati alla rovescia, tanto è vero che essa aveva loro dedicato un articolo, che noi abbiamo integralmente riadottato, relativo al prolungamento di un terzo dei termini per la carcerazione preventiva.

Mi domando se su questi temi che la Camera ha esaminato *funditus*, adottando a ragion veduta una riforma nel senso restrittivo, ci sia la necessità di ingaggiare una discussione. Chiedo poi al senatore Martorelli se non sia il caso di cercare di allinearci ulteriormente, come con forza ha fatto il Comitato ristretto vincendo anche alcune resistenze del Governo, a quanto ha fatto l'altro ramo del Parlamento nel corso di un lavoro durato mesi e mesi.

Se riteniamo che sia necessario discutere anche su questo aspetto, sul quale il comitato ristretto era d'accordo con la Camera e sul quale il Governo era d'accordo col comitato ristretto e con la Camera, facciamolo pure; desidero però ricordarvi che da ogni parte ci premono affinché questo provvedimento sia approvato con sollecitudine. Ed è soprattutto a nome della sollecitudine richiestaci che mi sono permesso di rivolgere la mia richiesta al senatore Martorelli.

MARTORELLI. Ho ascoltato con deferenza quanto lei ha detto sugli emendamenti presentati e la sua esortazione a ritirarli, esortazione che certo trova me e i miei colleghi, disponibili a fare le opportune valutazioni. Intanto però, desidero far notare che gli emendamenti in questione, in fondo, si riducono a tre soltanto, dal momento che gli altri sono di natura meramente tecnica e si limitano a proporre delle modifiche marginali.

È vero che alla Camera le decisioni assunte anche dai nostri stessi compagni sono state diverse da quanto io propongo oggi, però il sistema bicamerale serve anche per riflettere su soluzioni già adottate e, se il caso, per modificarle. Il fatto che il giudice istruttore possa emettere nuovo mandato di cattura nei confronti di un detenuto scarcerato per decorrenza dei termini, lo dissi già in fase di discussione generale, costituisce un'eccezione alla regola che deve trovare una sua congrua motivazione; e tale motivazione, a mio avviso, non può che fare riferimento a delitti di particolare gravità, quali appunto l'associazione a delinquere per droga, l'associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona e i reati di terrorismo.

Vi è poi, signor Presidente, un altro nostro emendamento del quale forse lei non è a conoscenza perchè non abbiamo avuto il tempo di illustrarlo stamattina. Si tratta di un emendamento all'articolo 9 che intende aggiungere il seguente comma: «La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, dopo la chiusura della istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, valutata la custodia preventiva già sofferta, tenuto conto dell'articolo 254, secondo comma del Codice di procedura penale».

Con tale emendamento vogliamo introdurre principi e norme che si distaccano dal sistema precedente non tanto per un minor rigore, visto che la legge rimane comunque rigorosa, quanto per il fatto che intende eliminare il rigore inutile, la vessazione. Tutto ciò che è vessatorio, secondo noi, non deve rimanere codificato.

Tale emendamento elimina inutili vessazioni quando la custodia cautelare non risulta adeguata all'entità del fatto o della sanzione che vuole essere irrogata.

Tornando agli emendamenti all'articolo 3, oltre a quello relativo al giudice istruttore, ce ne è un altro che prevede un massimo di 20 giorni di custodia cautelare in carcere per quanto riguarda i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a tre anni. In quest'ultimo emendamento è stata inserita una frase in cui si stabilisce che per il periodo residuo di pena si applica la misura degli arresti domiciliari.

La custodia cautelare deve essere limitata comunque a 20 giorni e se la pena supera tale termine deve essere applicata la misura degli arresti domiciliari.

Secondo noi - lo ribadisco - il criterio deve essere quello di eliminare le inutili vessazioni che non solo fanno male alla salute del cittadino ma al rapporto tra questo e lo Stato; occorre pertanto mantenere il mirino rivolto verso i grossi fatti criminali e i grossi delinquenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Martorelli per questo chiarimento che dà un senso complessivo al tipo di riforma suggerita e ci richiama a considerare l'emendamento proposto all'articolo 9 che evidenzia una problematica che esamineremo a tempo debito.

Per quanto riguarda il chiarimento relativo agli arresti domiciliari, mi permetto di fare un altro rilievo; pur condividendo pienamente lo spirito alla base dell'esigenza di evitare vessazioni, che è poi lo spirito che ci ha animati in queste poche riforme che finora abbiamo potuto avviare e che ci dovrà animare nelle prossime che esamineremo su iniziativa nostra o del Governo in materia di misure alternative alla pena detentiva e in materia di pene sostitutive, debbo però rilevare che vi è qualche difficoltà per proporre in questo testo che la pena sia sostituita dagli arresti domiciliari, le stesse difficoltà espresse stamani dal Ministro. Introdurremmo una norma sulla pena e un istituto che non esiste.

Fino a questo momento l'arresto domiciliare esiste solo come istituto della procedura penale in quanto sostitutivo della carcerazione. Nel sistema penale sono previste alcune pene che presuppongono anche lo stare in casa, quali la libertà controllata e la semidetenzione. Verremmo, quindi, ad introdurre, in un sistema relativo alla custodia carceraria, un nuovo tipo di pena sostitutiva che non è prevista nel codice penale e nelle modifiche approvate con la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Anche questo è un motivo, non di sostanza ma di sistema, che mi indurrebbe ad essere perplesso sulla possibilità di proporre l'emendamento in esame.

LAPENTA, relatore alla Commissione. Vorrei non soltanto far mie le osservazioni del Presidente ma richiamare l'attenzione del senatore Martorelli sul fatto che, pur coincidendo la finalità dell'emendamento in esame con tutte le ragioni che hanno motivato il nostro lavoro nei giorni scorsi, mi

pare di cogliere però una contraddizione con quanto poi abbiamo stabilito, ad esempio riguardo all'articolo 13, a proposito delle misure alternative alla custodia disposta in seguito a mandato di cattura facoltativo laddove si dice che il giudice può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato d'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Da un lato ribadiamo la necessità che vi sia un provvedimento motivato che faccia carico al magistrato di optare per il mandato di cattura - mi riferisco ai reati a mandato di cattura facoltativo - e nello stesso tempo, nel concedere l'arresto domiciliare, riteniamo necessario valutare che non vi sia pericolo di fuga o altro e quindi diamo al magistrato un potere discrezionale.

GALLO. L'emendamento in esame prevede una sanzione, una pena, non una misura cautelare. Per questo il Presidente affermava che sarebbe una norma che inciderebbe sul sistema sanzionatorio.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Alla luce di questa precisazione, l'osservazione del Presidente acquista una corposità ben diversa. Andiamo ad incidere in un sistema, cosa che ci porta a considerare ragioni molto valide che già in mattinata ci hanno indotto a pregare il senatore Gallo di recedere da una sua proposta in riferimento ad altro articolo.

Le motivazioni erano le stesse che ora ci portano a chiedere al senatore Martorelli di ritirare l'emendamento in esame al quale mi oppongo per ragioni tecniche.

VITALONE. Credo che l'emendamento suggerito dal senatore Martorelli meriti un aggiustamento. Sono dell'avviso che non si può fare a meno di intervenire su questa norma che è stata «vittima» di un piccolo pasticcio operato nell'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 272 nel testo originario, antecedente alla riforma del 1974, conteneva disposizioni estremamente chiare. Fra l'altro in esso si diceva: «Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto».

Si tratta di una disposizione assai più garantista di quelle che sono affiorate successivamente attraverso le diverse tappe della «legislazione di emergenza». Un recupero di questi concetti, quindi, non dovrebbe costituire un grande sforzo per il legislatore.

Nel 1974 abbiamo introdotto la novità che affiora nel penultimo comma del vigente testo dell'articolo 3, laddove si dice: «tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti nel quinto comma. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

Tutti sanno che questa norma è stata oggetto di vari interventi ablativi del giudice della costituzionalità. Oggi esce fuori una scelta abbastanza curiosa: dimenticando che il riferito contenuto nell'emendamento presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Violante, Macis ed altri ha per oggetto reati per i quali è obbligatoria la cattura, si crea un potere facoltativo del giudice istruttore. Vorrei capire a cosa si àncora questo potere. Esiste una norma, contenuta nell'articolo 254, il cui testo oggi vigente recita testualmente nell'ultimo comma: «Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura deve tener conto del pericolo di fuga, del pericolo per l'acquisizione delle prove, della pericolosità dell'imputato, delle circostanze del fatto che il rapporto alle esigenze di tutela...». Ora, è vero che l'istituto della carcerazione preventiva, secondo opinione giurisprudenziale e consolidata, risponde a finalità plurime, ma mi sembra di avere compreso che il tentativo del Governo fosse quello di restituire alla custodia preventiva la sua funzione costituzionale, cioè sottrarre il carattere di espiazione anticipata di pena, che nel tempo questo istituto è andata acquisendo. Mi domando, se lasciate il testo così come nella formulazione tralaticciamente riportata dal comitato (che non ha colpa in quanto si è limitato a ripetere una variazione), cosa dovrebbe mai fare il giudice? A quale criterio dovrebbe ancorarsi nello stabilire se emettere oppure no un mandato di cattura che per la legge è obbligatorio e che diventa facoltativo in quanto già vi è stata una espiazione di pena? È un potere discrezionale che non incontra alcun limite. Allora, qual è la correzione che suggerivo all'emendamento del senatore Martorelli, emendamento che peraltro non sconfessa ciò che affiora nel successivo articolo 7 relativamente a determinate fattispecie che destano eccezionale allarme sociale? Se dicessimo che il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, deve ordinare la cattura nelle ipotesi per le quali questa è già considerata obbligatoria da vari articoli del codice o, per esempio, dalla legge sulle sostanze stupefacenti, credo che razionalizzeremmo il sistema che in questo momento presenta una inaccettabile anomalia di un provvedimento obbligatorio, che viene trasformato, in una certa fase del processo, in provvedimento facoltativo, disperdendosi la possibilità di capire quali siano i parametri della discrezionalità: se è obbligatorio il giudice deve soltanto verificare l'esistenza di sufficienti indizi e non deve valutare altre circostanze.

Credo veramente che una correzione si imponga e credo possa essere realizzata attraverso la strada suggerita dal collega Martorelli, magari eliminando quel «può», stabilendo un regime di obbligatorietà e circoscrivendo l'obbligo. Oltretutto mi sembra che questa soluzione presenterebbe apprezzabili simmetrie con l'altra scelta che andiamo a fare, relativa alla dilatazione dei termini della custodia preventiva.

GALLO. Ringrazio i colleghi Martorelli e Vitalone per l'esposizione che hanno fatto. Vorrei iniziare dalle osservazioni del senatore Vitalone che ritiene di trovare una contraddizione nel potere discrezionale attribuito al giudice nell'ipotesi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Però mi sembra una contraddizione assolutamente apparente e non reale perchè si dimentica un dato fondamentale: qui trattiamo di un imputato che è stato scarcerato per decorrenza dei termini e allora se diciamo che, in questa ipotesi o in ipotesi che potrebbero essere opportunamente enucleate,

«si deve» – come propone il senatore Vitalone – «con l'ordianza di rinvio a giudizio emanare un nuovo mandato» prolunghiamo i termini del provvedimento restrittivo. A questo punto mi pare ci siano solo due possibilità: fermo restando che se si vuol mantenere – come il Presidente proponeva – una norma come quella che oggi è nel nostro sistema, non si può trattare che di una norma sulla quale si deve esercitare il potere discrezionale del giudice, bisogna trovare parametri che indichino la misura dell'esercizio di questo potere discrezionale e decidere se sia necessario lasciare la norma con l'area di applicabilità che oggi possiede nel disegno o se limitarla ad alcune figure di reato particolarmente gravi.

L'altra soluzione che sarebbe più radicale e – a sommosso avviso di chi sta parlando – rispondente al sistema, è l'abrogazione in quanto vi è sempre il presupposto di una scarcerazione per decorrenza di termini e non vi è dubbio che il sistema appare oggi gravemente inquinato da questa anomalia che, come giustamente è stato ricordato dal collega Vitalone, non appariva nemmeno nell'originaria edizione dei codici fascisti.

VITALONE. Sono assolutamente d'accordo con questa soluzione.

PRESIDENTE. In sostanza si tratta di eliminare il primo emendamento del senatore Martorelli.

VITALONE. Anch'io questa mattina ho detto di essere d'accordo per la semplice abrogazione della norma. La soluzione prospettata dal collega Martorelli era comunque una soluzione gradita e preferibile senz'altro al mantenimento dell'attuale testo.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che questa mattina il Governo a tal proposito si era espresso in senso contrario.

SALVATO. Vorrei soffermarmi un attimo sulla questione relativa ai 20 giorni. Capisco anche l'invito cortese che ci ha fatto e faccio mie le ragioni enunciate dal collega Martorelli. Voglio soltanto aggiungere che rispetto a questa materia, oggetto di un dibattito tanto sofferto nel paese, è chiaro che anche le posizioni di ognuno di noi, al di là della diversità della posizione politica, soffrano di questo travaglio e credo sia positivo il fatto che abbiano uno sbocco verso il futuro. Ne abbiamo discusso anche con i nostri colleghi della Camera, ne abbiamo discusso tra noi e ci sembra non soltanto di dover mantenere quel punto di equilibrio raggiunto alla Camera e nella nostra Sottocommissione, ma di dover affermare l'esigenza di dare segnali che vadano un po' più avanti nella ricerca di una reale uscita dall'emergenza.

Per quanto riguarda i reati punibili fino a tre anni, voglio ricordare la proposta di legge del collega Casini che credo si stia discutendo nel testo della passata legislatura e nella quale vi è una affermazione molto seria: si ribadisce il divieto di ricorrere a misure di coercizione che limitino la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. C'è già in questo una ricerca di civiltà e in questi casi dobbiamo pensare a qualcosa di diverso dal carcere. In questo senso abbiamo fatto la nostra proposta: quello che a noi interessa non è tanto il termine dei 20 o 30 giorni, ma il periodo residuo della pena.

Questa mattina il Ministro faceva un'osservazione anche rispetto alla

congruità degli uomini e dei mezzi che il Ministero ha a disposizione per questo istituto degli arresti domiciliari che è un istituto al cui interno vi è una serie di contraddizioni, però le sue osservazioni mi lasciavano alquanto perplessa perchè qui si parla di reati che hanno un minimo di pericolosità sociale, non dei grandi reati; si parla infatti di reati punibili fino a tre anni che, appunto, destano un minimo allarme sociale. Ed allora, perchè le nostre carceri devono essere continuamente intasate giorno dopo giorno, creando quella barbarie oggi esistente al loro interno? Le statistiche ci potrebbero aiutare molto in quanto sono numerosi coloro che si trovano in questa condizione. Non è possibile, per questo tipo di imputato e poi condannato, dopo una custodia cautelare di 20 o 30 giorni, pensare ad una misura realmente alternativa che può essere, ad esempio, quella degli arresti domiciliari?

Certo, occorre considerare le riflessioni che faceva il Presidente anche rispetto alla discussione di questa mattina. Mi sembra che ci sia una certa differenza rispetto a quel tipo di discussione, perchè questa mattina parlavamo anche di una legge che è in seconda lettura alla Camera.

GALLO. No, senatrice Salvato, io mi riferivo ad una modifica dell'articolo 32.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Vi era però effettivamente un passaggio che poteva essere interpretato in questo senso.

SALVATO. Evidentemente, ero rimasta ferma a quel passaggio; comunque, indipendentemente dalla discussione di questa mattina, la riforma del codice di procedura penale alla Camera la si sta discutendo e sappiamo che ciò comporta non soltanto l'approvazione della riforma, ma la messa in atto e tutta una serie di altre cose. Quindi, potremmo avere la possibilità di una misura anticipatrice che parli al complesso del Paese e che dia il segnale di un Parlamento che discute e riflette non soltanto sulle grandi emergenze, e quindi sulle grandi questioni, ma anche su tutta questa serie di reati meno gravi sui quali - appunto - il Parlamento deve discutere e decidere concretamente allo scopo di costruire quella che io definirei una risposta di civiltà.

Su tutto ciò ci permettiamo di insistere e come parte politica chiederemo che l'emendamento da noi presentato venga votato perchè non penso che sia una questione da poter accantonare e rinviare non si sa a quando. Il Presidente mi può dare atto del fatto che in questa Commissione abbiamo fatto per altre questioni anche noi scelte di grande novità e con grande coraggio. Mi sembra questa una materia sulla quale però sia necessario continuare la tradizione di questa Commissione, anche perchè sono convinta che tale emendamento, con queste motivazioni, potrebbe trovare udienza anche nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento non viene ritirato, e quindi passando a considerare questo primo emendamento presentato dal senatore Martorelli, vorrei esprimere le ragioni personali del mio voto contrario ad esso. Il mio voto è contrario: ma non perchè anch'io non ritenga che dovrebbe essere molto limitato nel nostro sistema il ricorso al carcere per i

reati minori; la lotta per le pene detentive brevi è una lotta antica e tutti abbiamo cercato di combatterla nelle sedi in cui ciò era possibile. Più volte ho denunciato come i passi fatti con la legge n. 681 del 1979 siano ridicoli e rivelino una timidezza enorme del Parlamento. È infatti assurdo aver sostituito con la pena pecuniaria soltanto le pene detentive fino ad un mese; è assurdo aver sostituito soltanto le pene detentive fino a tre mesi con la libertà controllata (che è peraltro molto pesante); è assurdo avere sostituito le pene detentive soltanto fino a sei mesi con la semidetenzione. Credo che si faranno prossimamente dei passi notevoli, perchè ormai esiste un sentimento comune dei giuristi e degli operatori del diritto nel senso di un allargamento delle pene sostitutive alla detenzione.

Penso che qualcosa sia stato fatto e si voglia continuare a fare anche per alleggerire la situazione carceraria sotto il profilo di quella popolazione penitenziaria minore che passa inutilmente per le carceri, aggravando la situazione penitenziaria ed incorrendo in tutti quegli orrori ed in quegli inconvenienti che nuocciono soltanto al recupero sociale. Su questa strada, abbiamo proceduto, su iniziativa del Governo, per ridurre i casi di arresto facoltativo e di arresto obbligatorio in flagranza.

Perciò, il mio voto contrario a questo emendamento non è certamente motivato da dissenso di fondo, ma da due considerazioni entrambe riconducibili all'estremità dell'emendamento alla materia che stiamo trattando ed anche ad una asistematicità di fondo dell'emendamento stesso.

La prima considerazione formale, riprendendo ciò che ho già detto, è che non possiamo (chiamandola tra l'altro misura degli arresti domiciliari; bisognerebbe quanto meno cambiarle nome perchè si tratterebbe di una pena) introdurre nel codice di procedura penale, in una legge di procedura penale, una prescrizione attinente al modo di scontare o addirittura alla sostituzione di una pena definitiva, perchè «il periodo residuo» significa che deve essere un periodo indifferentemente di carcerazione preventiva, di durata del processo o di processo concluso. Tutto ciò non è chiaro ed è asistematico: non si capisce se si tratta di una norma mista, nel qual caso non si può accettare una norma che riguarda sia la carcerazione preventiva, sia la pena, oppure se si tratta di una norma che concerne soltanto la pena, nel qual caso è materiale di riforma del codice penale. Quindi, questa prima osservazione sistematica mi impedisce di votare a favore.

L'altra osservazione che vorrei fare va ancora più a fondo: perchè adottate questi 20 o 30 giorni di custodia cautelare? Dicendo ciò, si confermerebbe che, se il resto della pena deve essere scontato in un altro modo, come pena, la custodia cautelare è una pena. Si affermerebbe allora che per coloro per i quali la pena prevista dalla legge è fino a 3 anni di reclusione, quale che sia l'entità della pena inflittagli dal giudice, 20 giorni di prigione comunque gli stanno bene! Si darebbe allora quasi un contenuto di pena anticipata alla custodia cautelare.

Quindi io, chiedendo scusa se forse sono stato troppo energico, esprimo parere nettamente contrario a questi emendamenti.

A questo punto, visto che il sottosegretario Cioce è costretto ad allontanarsi per recarsi in Aula, e dato che il momento impone una riflessione, ritengo che sia il caso di sospendere la seduta e rinviare il seguito della discussione. Purtroppo, infatti, l'impegno del Sottosegretario è delicato

in quanto deve recarsi in Aula per rispondere alle interrogazioni e noi rischieremmo di trovarci a lavorare senza la sua presenza.

GALLO. Signor Presidente, prima di sospendere i lavori, volevo soltanto fare, con il permesso dei colleghi, una sommessa riflessione riguardante il problema della collocazione della norma. Ho già detto questa mattina che, a mio parere, di tali questioni sistematiche della legge non mi preoccuperei molto, in quanto penso che il sistema vada poi ricostruito dall'interprete; e guai alla legge che volesse costruire un edificio scientifico. Essa deve solo dare delle prescrizioni estremamente chiare!

In questo caso, oltre tutto, così come verrebbe ad essere formulata la norma, avremmo indiscutibilmente un disposto che riguarda l'esecuzione, perchè si parla sempre di reati previsti con pena non superiore ai tre anni. La materia dell'esecuzione, a mio avviso, è squisitamente procedurale e quindi l'obiezione dell'enunciazione di questa norma nel codice di procedura penale mi sembra potrebbe essere superata.

Rimane l'altra osservazione fatta dal Presidente in quanto effettivamente viene da chiedersi cosa siano i 20 o 30 giorni. La custodia cautelare ha una sua finalità di tipo procedurale per quanto riguarda la raccolta delle prove, dopo di che la pena detentiva breve verrebbe ad essere sostituita con la custodia cautelare. In questo senso, concordo pienamente con il Presidente sul fatto che non potrebbe più qualificarsi come arresto domiciliare, perchè si confonderebbero le acque; quindi, la terminologia dovrebbe essere convenientemente mutata.

Fermo restando che sono d'accordo con il Presidente circa l'opportunità del rinvio della discussione, mi pare che elementi che veramente ostino all'accettazione di questo emendamento non ci siano.

PRESIDENTE. Sul punto non ci sono obiezioni, ma sull'emendamento sì.

VITALONE. Invitiamo allora il collega Martorelli a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

GALLO. Su questo emendamento non mi sembra che ci siano obiezioni insuperabili.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere che a me sembra strano un sistema giuridico che manda in prigione per acquisire prove delle persone che poi si rifiuta di tenere in detenzione per l'esecuzione della pena.

GALLO. Espresso in questi termini il sistema sarebbe paradossale, ma quando si tratta di un rinvio in prigione per ragioni procedurali, rimesse al prudente orientamento e alla valutazione discrezionale del giudice, questa discrasia non la coglierei.

PRESIDENTE. Se i colleghi lo consentono vorrei fermarmi un attimo per fare il punto della situazione. La seduta di oggi non aveva un termine finale, ma poichè alle diciotto alcuni colleghi, tra cui lo stesso relatore, dovevano assolutamente, imprescindibilmente, allontanarsi per partecipare ad una riunione della Giunta delle elezioni, era già implicito che avremmo

dovuto interrompere per quell'ora. Poi, siccome il ministro Martinazzoli non è potuto intervenire e il sottosegretario Cioce è atteso in Aula, non possiamo che sospendere i nostri lavori ancora prima del previsto e rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani pomeriggio alle diciotto. Domani, infatti, prima di quell'ora, non sarà possibile continuare l'esame del disegno di legge in titolo perchè alcuni dei colleghi saranno impegnati per tutto il giorno presso la Commissione per i procedimenti di accusa. Durante la mattinata, inoltre, si terrà una riunione congiunta con la Commissione lavori pubblici su temi di grande impegno ed urgenza. Ricordo ancora che per giovedì mattina non è stato possibile fissare una seduta sia per richiesta dei Gruppi sia per la concomitante riunione della Commissione per gli affari costituzionali.

Fino a ieri, ritenendo che ci saremmo attenuti al testo predisposto dal Comitato ristretto, avevo pensato di poter dire ai Capigruppo che avremmo finito per giovedì sera e che pertanto la prossima settimana avrebbe potuto iniziare la discussione in Aula; considerata l'attuale situazione però non mi sento di dare questa assicurazione.

SALVATO. Possiamo tenere una seduta venerdì mattina.

VITALONE. La Commissione per i procedimenti di accusa inizierà domani mattina la discussione di due procedimenti il cui termine scade il 3 luglio. Può darsi che nella giornata o nella nottata di domani si arrivi alla conclusione, ma può accadere che anche i giorni successivi siano destinati alla discussione di questi procedimenti. Mi sembra anzi che sia proprio quest'ultima la eventualità più probabile.

GALLO. Ritengo anch'io che la Commissione per i procedimenti di accusa ci impegnerà a lungo.

PRESIDENTE. Da parte mia riferirò ai Capigruppo che faremo il possibile per concludere al più presto.

GALLO. Volevo fare un'osservazione di carattere puramente formale. Per quanto riguarda il comma dell'articolo 3 concernente i casi di annullamento, alla fine, là dove si dice: «decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti» piuttosto che di fasi parlerei di «relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

PRESIDENTE. Anche questo attiene ad un profilo formale di coordinamento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO